



COMUNE DI
CERVIA

Vista la deliberazione G.C. n. 92 del 20/05/2014, immediatamente esecutiva, con la quale si autorizzava il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il contratto collettivo decentrato integrativo del personale con qualifica dirigenziale sulle materie previste dall'art. 4 del C.C.N.L. del 23/12/1999 e dell'art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 12/02/2002

Viene sottoscritto in data 10/06/2014 il seguente

CONTRATTO DECENTRATO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ANNO 2013

LE PARTI

Preso atto dei vincoli previsti dall'art. 4 comma 3 del C.C.N.L. del 23/12/1999, laddove in particolare si prevede che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di bilancio, risultando nulle ed inapplicabili le clausole difformi.

Richiamato il C.C.D.I del personale con qualifica dirigenziale del Comune di Cervia sottoscritto dalle Parti in via definitiva in data 14.07.2008 nel quale sono disciplinati tutti gli istituti;

Visto l'art. 8 del sopracitato CCDI "Costituzione e utilizzo delle risorse decentrate per la retribuzione di posizione e di risultato" il quale prevede:

1. In sede di definizione del bilancio, o se successivamente, in fase di assestamento dello stesso, l'Amministrazione si impegna a reperire le risorse economiche per finanziare i fondi per la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Le Risorse Decentrate per i dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato sono costituite con cadenza annuale, con provvedimento del dirigente del servizio risorse umane, in applicazione dell'art. 26 del C.C.N.L. del 23/12/1999 e dell'art.4 del CCNL 22-02-2006, previa verifica in sede di contrattazione decentrata, circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4, 5 del precitato art. 26 del C.C.N.L.
3. Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

Vista la determina n. 1357 del 11/12/2013 con la quale venivano costituite le Risorse Decentrate per l'anno 2013 per l'importo complessivo di € 148.092,33 ai quali va applicata la riduzione di € 3.050,67 qualificabile come importo non dovuto anni precedenti in seguito all'applicazione dell'art 4 comma 1 del CCNL 2004-2005;

Vista la disciplina generale di cui sopra ed i contratti collettivi richiamati, per quanto concerne le modalità di utilizzo delle Risorse Decentrate;

Preso atto del nuovo sistema di valutazione approvato con delibera di Giunta n. 214 del 29/12/2011;

Preso atto dell'approvazione, con delibera di Giunta n. 119 del 07/08/2012, della nuova pesatura dell'indennità di posizione dei dirigenti a seguito dell'evoluzione organizzativa avente decorrenza 01/01/2012 e 01/04/2012;

Dato atto che, nel vigente sistema di valutazione:

- è previsto che "per l'individuazione degli importi delle indennità di posizione si procede come segue. L'indennità spettante alle posizioni è fissata proporzionalmente al punteggio ottenuto, tenuto conto di limiti minimo e massimo contrattuali e fino ad esaurimento della percentuale delle risorse decentrate destinate a tale scopo. Non possono aversi posizioni dirigenziali inferiori al minimo contrattuale; qualora dalla



suddivisione del fondo questo accada, alle posizioni interessate va comunque garantito il suddetto importo minimo”;

- che costituisce per il 2013 clausola di salvaguardia, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CCNL 12/02/2002, la previsione normativa del sistema di valutazione per il quale “nel caso in cui, per effetto del calcolo di tali indennità, il differenziale tra la quota di posizione più bassa e quella più alta sia superiore al 40%, verrà effettuata la riparametrazione di tutte le quote all'interno di questo intervallo”;

LE PARTI CONCORDANO

- a seguito della decurtazione effettuata sul totale delle risorse costituite, di destinare tali risorse per l'anno 2013, detratte le risorse che hanno specifica destinazione per espressa previsione contrattuale (es. incentivi di progettazione):

- per la indennità di posizione la misura del 76,033%;
- per l'indennità di risultato la misura del 23,967%;

Preso atto che € 1.083,68, all'interno del budget destinato alle indennità di posizione, non possono essere erogati in quanto, per effetto dell'applicazione dei criteri del nuovo sistema di valutazione, la pesatura di una posizione dirigenziale risultava maggiore dell'importo percepito nel 2010, senza che questo fosse derivato da un aumento di funzioni o maggiori incarichi in capo allo stesso e quindi in contrasto con l'art 9 comma 2 bis del DL 78/2010;

Considerato che l'importo di € 1.083,68, in quanto economia per effetto di legge non può andare a favore del fondo e a beneficio degli altri Dirigenti;

LE PARTI CONCORDANO

II PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Dott. Riccardo Feola

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

RSA
Dott.ssa Daniela Poggiali

Ing. Roberto Buonafede

C.G.I.L. - FP Enti Locali Dirigenti

CISL - FPS

UIL - FPL Dirigenti